

**SOTTO AL MARE - APS"**

**STATUTO**

**Art. 1 – Denominazione, durata**

E' costituita un'associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e amministrativa, denominata " SOTTO AL MARE - A.P.S." avente durata illimitata.

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in ROMA

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

**Art. 3 – Scopi e finalità**

L'associazione, si prefigge di promuovere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si prefigge di svolgere attività in ambito marino e terrestre rivolte allo sviluppo del territorio in chiave ecoturistica e sociale mediante: uscite in barca a scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo i problemi inerenti la salvaguardia dei mammiferi e degli ambienti marini e costieri coinvolgendo diversi comparti (pesca sportiva e professionale, turismo, Area Marina Protetta, etc) per incrementare la coesione sociale e territoriale; spedizioni di ricerca e campagne di monitoraggio in mare allo scopo di tutelare le specie a rischio e il loro ambiente; Progetti di educazione ambientale, divulgazione e sensibilizzazione; fotografia naturalistica; valutazione impatto delle attività antropiche sugli ecosistemi.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione di convegni e seminari per la divulgazione scientifica;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per la realizzazione di tali obiettivi l'associazione si propone di aggregare le persone attraverso la realizzazione di eventi e raduni presso spazi pubblici e locali attrezzati e creare iniziative solidali, visite, seminari, viaggi d'istruzione in Italia e all'estero, ricezione turistica per la valorizzazione e la promozione delle bellezze artistiche e naturalistiche del luogo.

#### Art. 4 - Attività

L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie e avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza e alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

A. stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati allo scopo di divulgare la conoscenza nel senso più ampio e completo;

B. fare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

C. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali attività di escursioni turistiche, visite guidate, noleggio attrezzature e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti e rispettando i parametri di cui al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117;

D. Sviluppa progetti nei limiti statutari presso altre associazioni aventi scopi analoghi, e da accordi, legami e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati in Italia e all'estero che operano in settori affini.

E. Organizza incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio per il perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione può promuovere intese e scambi con Organizzazioni, Enti e Autorità sui problemi che la riguardano sul piano locale, comunale, provinciale e regionale mantenendo sempre la propria autonomia.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario li-

bero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, perché integrative della stessa.

#### **Art. 5 - Soci**

Acquisteranno la qualità di Socio le persone fisiche la cui domanda d'ammissione, presentata per iscritto al Presidente, sarà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno la quota d'iscrizione (una tantum all'atto dell'ammissione) e la quota sociale (annuale) stabilite dallo stesso Consiglio.

Possono aderire e iscriversi all'Associazione tutte le persone, uomini e donne di ogni nazionalità, che accettino lo statuto. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci - Quote Associative**

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, e a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.

I Soci devono mantenere un contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni causati alle strutture e all'organizzazione dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Re-

golamento interno;

- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede e a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni.

Entro il mese di marzo di ogni anno i tesserati sono tenuti al versamento, in un'unica soluzione, della quota sociale, anch'essa decisa dal Consiglio direttivo. Il Consiglio ha facoltà di fissare un supplemento di quota da applicare in caso di morosità. Coloro che si associano nei mesi successivi sono tenuti al versamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione e al pagamento della relativa quota. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

#### **Art. 7 – Ammissione del socio**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità d'impegno.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio a osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

#### **Art. 8 – Perdita di qualità di socio**

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di

morte.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

La misura Disciplinare nei confronti di un socio è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere gli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, e definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Provvedimenti disciplinari**

In caso di violazione da parte dei Soci delle norme statutarie e regolamentari o di accertati comportamenti scorretti o pregiudizievoli nell'interesse dell'Associazione o di singoli Soci, il Presidente, su decisione del Consiglio direttivo, può irrorare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- il richiamo scritto;
- la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi;
- la radiazione per morosità o indegnità.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e decorre dal trentesimo giorno successivo alla notifica del

provvedimento inviato al Socio per mezzo di raccomandata. La decisione espressa deve contenere la motivazione scritta.

Il Presidente e i Consiglieri che, nell'esercizio delle loro funzioni, si rendano colpevoli di gravi inadempienze, trasgressioni o irregolarità, sono passibili di sospensione o decadenza dalla carica e dei provvedimenti di cui sopra, con deliberazione, adottata da almeno la metà più uno dei membri il Consiglio direttivo, riuniti in seduta congiunta, fermo restando l'obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati.

Con la stessa procedura essi possono essere privati a tempo determinato o indeterminato del diritto di eleggibilità di cui all'art. 7 del presente Statuto. La decisione espressa deve contenere la motivazione scritta.

In ogni caso il Consiglio direttivo prima di decidere sul provvedimento disciplinare deve sentire l'associato destinatario dello stesso al fine di garantire il suo diritto alla difesa.

Trascorsi tre anni dalla comminazione della sanzione, il Socio che sia stato punito con la radiazione può chiedere di essere riammesso. Il Consiglio direttivo decide tenendo conto della natura della mancanza commessa.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente.

Tutte le cariche sopra indicate potranno essere rivestite esclusivamente dai Soci dell'Associazione che offriranno la propria collaborazione in maniera prevalentemente volontaria.

Sarà in ogni caso riconosciuto il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'attività effettivamente prestata a favore dell'Associazione. L'entità di detto rimborso sarà stabilita dal Consiglio direttivo, nell'ambito di uno stanziamento annuale di spesa approvato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 10 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta di tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile.

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

È espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

#### **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è convocata in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per approvare i bilanci consuntivi e preventivi.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno, deve avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, anche a mezzo mail, oppure mediante avviso affisso presso la sede sociale e le singole sezioni, e forme di pubblicità effettivamente disponibili, almeno quindici giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci fondatori e attivi.

#### **Diritto di partecipazione e diritto di voto**

Hanno diritto di essere ammessi nel luogo ove si svolge l'Assemblea tutti i Soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola col pagamento della quota sociale annuale. Hanno diritto di voto i soli Soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali.

#### **Presidenza in Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'As-



semblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente o a un suo delegato il compito di controllare la validità delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all'Assemblea, di controllare la validità delle sue deliberazioni e di sottoscrivere i verbali assieme al Segretario.

#### **Validità e deliberazioni nell'Assemblea**

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre in Assemblea straordinaria la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio a determinati fini di utilità generale, occorre il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino almeno tre quarti degli associati.

Ogni Socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, fino a un massimo di due Soci.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai Soci e nei limiti delle norme vigenti, nei confronti dei soggetti esterni. E' scelto tra i Consiglieri ed è eletto da questi ultimi.

Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: convoca il Consiglio direttivo; Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo; stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione; dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio direttivo; assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti; esegue verifiche periodiche di cassa;

cura che l'attività dell'Associazione si svolga nelle forme previste dal presente Statuto e nel modo più idoneo

per attuarne le finalità ;in caso di urgenza può decidere, d'intesa con il vice Presidente, su questioni di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; mantiene la contabilità e ne custodisce la documentazione; prende in consegna i beni mobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari; rappresenta al Consiglio direttivo, alla fine di ogni mese, la situazione dell'Associazione. Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, assumendosene la relativa responsabilità, per quanto di competenza.

Riscuote direttamente le quote sociali e le quote d'iscrizione dei Soci

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente, eletto tra i consiglieri del Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

#### **Art. 12 - Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è il massimo Organo rappresentativo dell'Associazione con compiti d'indirizzo, coordinamento e programmazione generale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo ed è composto di un minimo di due sino a un massimo di cinque elementi.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di elementi la Presidenza e procede alla loro elezione.

La durata in carica degli elementi dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i cinque anni.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute relative alla carica ricoperta.

I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano

prenderne visione.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente e il Consigliere.

Redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e sue modifiche e/o integrazioni successive.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio direttivo provvede, con propria deliberazione, alla nomina dei nuovi Consiglieri sottoponendo la nomina medesima alla ratifica dell'Assemblea dei Soci alla prima assemblea annuale.

I Consiglieri subentrati permangono in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

#### **Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e, in qualsiasi momento, per iniziativa del Presidente, con lettera da inviare a mezzo mail ai componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima. Inoltre il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno due Consiglieri. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e le delibere sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I verbali delle delibere del Consiglio direttivo sono redatti dal Segretario che li sottoscrive unitamente al Presidente.

Dopo almeno tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio direttivo o anche nel caso in cui un Consigliere non offra sufficiente collaborazione, il Consiglio stesso, su proposta del Presidente, può disporre la sostituzione.

#### **Art. 13 – Il Consigliere - Vice Presidente**

Il Vice Presidente predisporre, in collaborazione con il Presidente e il Consigliere, tutti gli elementi necessari al Consiglio direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale; redige i verbali e ag-

giorna i libri soci.

#### **Art. 14 - Patrimonio e risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività

da:

*a)* quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;

*b)* eredità, donazioni e legati;

*c)* contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

*d)* contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

*e)* entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

*f)* proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

*g)* erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

*h)* entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

*i)* altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta per il periodo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione che si riferisce a erogazioni liberali se finalizzate alle de-

trazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art. 15 - Esercizio finanziario e Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, sarà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Eventuali avanzi di gestione, ove non reimpiegati, ne è esclusa la possibilità di ripartizione a favore dei Soci, e dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto e ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 16 – Responsabilità**

L'Associazione non è responsabile, né in sede civile, né in sede penale, nei confronti dei partecipanti alle attività da essa proposte. Non è altresì responsabile per inadempimenti e/o disservizi causati dai propri fornitori.

In esecuzione al D.Lvo 196/2003, gli associati che aderiscono a qualsiasi attività dell'Associazione, con la loro partecipazione alle attività promosse, autorizzano l'incondizionato trattamento dei propri dati personali, nonché dei dati relativi alle persone che partecipassero assieme a loro.

La qualità di associato implica la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e del relativo Regolamento interno.

#### **ART. 17 (Personale retribuito e volontari)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 18 (Organo di controllo)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 21 – Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti speci-

fiche disposizioni normative – anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.